



Corso di Diritto della Navigazione

I soggetti della navigazione: introduzione; Armatore;
Esercizio e impresa;
Pubblicità della dichiarazione di armatore;
Conferenze e consorzi marittimi


Impresa di navigazione

Dimensione dinamica
dell'esercizio della nave,
mediante l'impiego per il
fine della navigazione a
cui la nave stessa è per sua
natura destinata



dimensione statica
della proprietà della
nave

Distinzione fra:




Armatore: Il problema della definizione

Codice Marina mercantile



art. 52: «colui che impiega la nave per uno o più viaggi o spedizioni, munendola degli oggetti a ciò necessari, ed affidandola alla direzione di un capitano o padrone, sia egli o no proprietario della nave»



Non più attuale (cod. marina mercantile abrogato)

Codice della navigazione

Armatore: no definizione espressa

Ricavabile dall'art. 265 cod. nav. in tema di dichiarazione di armatore


Si aggiunge:

Definizione di cui ad art. 2, lett. *b*, del d. lgs. 28 giugno 2012, n. 111: È armatore: la persona che figura quale proprietario della nave nel registro in cui la nave è iscritta o qualsiasi altro soggetto, persona fisica o giuridica, quale il conduttore a scafo nudo, che sia responsabile dell'esercizio di una nave adibita alla navigazione marittima.

N.B. Il d. lgs. n. 211 del 2012 non ha portata generale ma si riferisce all'attuazione della dir. 2009/20/CE sulla assicurazione degli armatori per i crediti marittimi.

Chi assume l'esercizio di una nave deve preventivamente fare dichiarazione di armatore all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante

Dichiarazione di armatore Art. 265 cod. nav.



Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, se l'armatore non vi provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario.

Quando l'esercizio è assunto dai comproprietari mediante costituzione di società di armamento, le formalità, di cui agli articoli 279, 282 secondo comma, tengono luogo della dichiarazione di armatore.

D. lg. 28 giugno 2012. n. 111 (Attuazione della direttiva 2009/20/CE
recante norme sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi.)
art. 2 lett. b)

ARMATORE:



«la persona che figura quale proprietario della nave nel registro in cui la nave è iscritta o qualsiasi altro soggetto, persona fisica o giuridica, quale conduttore a scafo nudo, che sia responsabile dell'esercizio una nave adibita alla navigazione marittima»

ARMAMENTO E PREDISPOSIZIONE DELLA NAVE

Non è un requisito necessario nel sistema vigente

Conclusione confermata da art. 347 cod. nav., in tema di cambiamento di armatore e contratto di arruolamento (precedente storico in Consolato del mare)

Art. 347 - Cambiamento dell'armatore

«Salvo il caso previsto nell'articolo 343, n. 2 di questo codice, e fermo il disposto del secondo comma dell'art. 2212 del codice civile, in caso di cambiamento dell'armatore della nave, il nuovo armatore succede al precedente in tutti i diritti ed obblighi derivanti dai contratti di arruolamento dei componenti dell'equipaggio, ma questi possono chiedere la risoluzione del contratto all'arrivo della nave in un porto nazionale»

Ipotesi tipica: locazione di nave armata ed equipaggiata